

**Diritto processuale civile**  
**Notifica della sentenza ai sensi dell'art. 326 cpc: decorrenza del termine breve per il notificante**

---

**Cassazione Civile sezioni unite, sentenza 04 marzo 2019**

La pronuncia risolve un contrasto giurisprudenziale insorto riguardo al momento rilevante di decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza in capo al soggetto notificante.

La Suprema Corte stabilisce che non è possibile applicare in tale ipotesi il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione (per il notificante dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il notificato dalla ricezione), ma il termine breve di impugnazione ex art. 325 cpc deve decorrere, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario.

Ciò si giustifica, fra l'altro, in ragione della diversa ratio sottesa: nel caso del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione l'esigenza è quella di tutelare il soggetto notificante sottraendolo al rischio di decadenze da facoltà processuali a lui non imputabili; nel caso della notificazione di sentenza su iniziativa di parte, l'attività di notificazione non serve al notificante per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato e se si applicasse il principio della scissione il notificante addirittura subirebbe un pregiudizio, poiché per esso il termine breve di impugnazione (ovviamente nel caso in cui sia soccombente su un capo della sentenza) decorrerebbe e, quindi, maturerebbe prima rispetto a quanto in proposito previsto per il destinatario della notifica.